

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 marzo 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	65,00
1107 10 99 000	112,00
1107 20 00 000	130,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.